

8.3.1.1

Legge

di applicazione alla legge federale sulla

protezione degli animali

(del 10 febbraio 1987)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Principio

Scopo

Art. 1 Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia.

Capitolo II

Organizzazione e competenze

Organi

a) Dipartimento

Art. 2 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.

2Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

b) Ufficio del veterinario cantonale[1]

Art. 3[2] L'Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

c) Commissione di sorveglianza

Art. 4 Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento.

d) Municipi

Art. 5 1Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.

2I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.[3]

3Preavvisano le domande d'autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci, velenosi o comunque pericolosi.

4I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

Collaborazione

Art. 6 Nell'esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

- a. delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento;
- b. degli agenti della polizia comunale o cantonale;
- c. dei veterinari e degli ispettori delle carni;
- d. degli ispettori del bestiame;
- e. dei funzionari dell'Ufficio caccia e pesca.

Capitolo III

Disposizioni varie

Interventi

Art. 7 1 Gli organi incaricati dell'applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all'ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.

2 Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria, l'eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

Ricorsi

Art. 8[4] 1 Contro le decisioni dei Municipi, dell'Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Legittimazione

Art. 9 1 Può ricorrere ai sensi dell'art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.

2 Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali.

Tasse

Art. 10 1 I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.

2 Nel determinare l'ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della complessità e importanza della pratica.

Disposizioni penali

Art. 11 1 I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.

2 Ogni altra infrazione alla Legge o all'Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.[5]

Regolamenti

Art. 12 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.

Capitolo IV

Approvazione ed entrata in vigore

Norme abrogative e entrata in vigore

Art. 13 1La legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 è abrogata.

2Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale[6], conformemente all'art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

3Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[7]

Pubblicata nel BU 1987, 269.

[1] Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

[2] Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

[3] Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.

[4] Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU 1997, 216 e 287.

[5] Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.

[6] Approvazione federale: 9 aprile 1987.

[7] Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.